

Edizione di lunedì 12 marzo 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Le collaborazioni sportive in attesa della delibera Coni

di Guido Martinelli

IVA

Credito Iva 2017 in compensazione di omessi versamenti periodici

di Alessandro Bonuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Presunzione imponibilità capitali esteri: ribadita l'irretroattività

di Angelo Ginex

CONTENZIOSO

Gli effetti della notifica dell'atto impositivo al coobbligato

di Luigi Ferrajoli

BILANCIO

Le altre immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24

di EVOLUTION

ENTI NON COMMERCIALI

Le collaborazioni sportive in attesa della delibera Coni

di Guido Martinelli

La previsione, contenuta all'[**articolo 1, comma 358, L. 205/2017**](#), di inquadramento quale **collaborazione coordinata e continuativa** delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e **società sportive dilettantistiche** affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. “*come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*” nonché delle **società sportive dilettantistiche lucrative**, continua a far **discutere**, per i suoi profili operativi, i professionisti e i dirigenti sportivi tenuti ad applicarla.

Diventa necessario individuare quali siano le **prestazioni** ricomprese in detta **definizione**. Ossia se la qualifica si deve limitare “*ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimenti ai tempi e luoghi di lavoro*» ([**articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015**](#)) il cui secondo comma appare espressamente richiamato nella definizione contenuta nella legge di Bilancio o, invece, se detta definizione racchiuda, comunque, tutte le prestazioni per le quali, per le non lucrative, abbiamo fino ad oggi applicato la disciplina di cui all'[**articolo 67, comma 1, lettera m\).Tuir**](#) (i c.d. **compensi sportivi**) e, per le lucrative, anche le eventuali **attività “occasionali”**.

Va immediatamente evidenziato come, seguendo l’indirizzo avviato dall’**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con la sua **circolare 1/16** («... *la volontà del legislatore.... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro*”), l’approccio al tema deve essere legato alla **specificità** del fenomeno sportivo.

Partiamo dall’analisi della disciplina sui **compensi sportivi** prevista dal testo unico delle imposte sui redditi. Questa prevede, per quanto di nostro interesse, due fattispecie distinte, “*l’esercizio dirette di attività sportive dilettantistiche*” e i “*rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale*”. Con particolare riferimento a questa seconda figura, **ove il riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative fosse tipizzato avremmo che le “amministrativo – gestionali” occasionali non potrebbero godere dei compensi sportivi**.

D’altro canto un uso “atecnico” del termine lo troviamo anche nella disciplina delle **attività sportive professionalistiche**. Infatti l'[**articolo 3, comma 2, L. 91/1981**](#) prevede, ad esempio, che

le prestazioni a titolo oneroso **dell'atleta professionista** costituiscano oggetto di **contratto di lavoro autonomo** anche quando, ad esempio “*l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva*”. L'[articolo 15, comma 1](#) della stessa legge prevede che le prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo siano riconducibili, appunto, alle **collaborazioni coordinate e continuative** (sul punto vedi anche la [risoluzione AdE 79/2006](#)).

Ad analogo conclusione si giunge anche facendo ancora riferimento alla **circolare 1/16** della INL laddove prevede che: “*l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, solo al verificarsi delle seguenti condizioni:*

1. *che l'associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;*
2. *che il soggetto percepitore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo - dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”*

Non vi è dubbio che il documento di prassi amministrativa si riferisca a tutta la gamma di **compensi sportivi** ex [articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#). La qualificazione come **collaborazione coordinata e continuativa** prevista dal legislatore delle prestazioni “**individuate dal Coni**” non può, ad avviso di chi scrive, essere ritenuta un “di cui” di quelle “*regolamentate dalle singole Federazioni*” indicate dall’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Ne deriva che **l'inquadramento del legislatore non poteva che riferirsi all'intero perimetro, per le non lucrative, del campo di applicazione della disciplina sui compensi sportivi** e, per le lucrative, per tutte le prestazioni non riconducibili al lavoro subordinato o all'esercizio di arti e professioni. Ciò anche, per quest'ultime, per evitare che le collaborazioni continuative possano godere della parziale decontribuzione previdenziale di cui all'[articolo 1, comma 360, legge Bilancio](#) e quelle occasionali no.

Assodato ciò ne derivano due rilevanti **conseguenze** operative:

1. la qualifica delle prestazioni sportive quali **collaborazioni coordinate e continuative** di tutte le prestazioni sportive decorrerà solo dalla **delibera Coni** che le **individuerà** giusto quanto previsto dal legislatore
2. da ciò deriveranno una serie di **adempimenti (comunicazione al centro per l'impiego, cedolino paga, LUL, sicurezza sul lavoro)** che il mondo sportivo non ha la forza organizzativa ed economica di rispettare da un lato e che dall'altro, vedi i premi, diventa impossibile fare.

La scommessa sarà vedere se si riuscirà a mantenere una importante qualificazione sotto il profilo lavoristico della prestazione sportiva dilettantistica senza “uccidere” di **formalità**, in alcuni casi impraticabili, il **mondo dello sport**.

Seminario di specializzazione

LE COOPERATIVE SOCIALI: ASPETTI SOCIETARI, FISCALITÀ, BILANCIO E LAVORO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Credito Iva 2017 in compensazione di omessi versamenti periodici

di Alessandro Bonuzzi

Non sono infrequenti i casi in cui, pur risultando un **saldo a credito** dalla dichiarazione annuale Iva, il contribuente ha, per errore, omesso di versare un **debito Iva periodico** dell'anno.

L'Agenzia delle Entrate, con la [**circolare 42/E/2016**](#), ha ammesso la possibilità di effettuare il ravvedimento dell'omesso versamento periodico utilizzando in **compensazione** il credito Iva emergente dalla dichiarazione, a partire **dal 1° gennaio** dell'anno successivo a quello della sua maturazione.

Trattandosi di **compensazione orizzontale**, la stessa deve essere necessariamente evidenziata nel modello F24. Inoltre, qualora il credito annuale da destinare in compensazione Iva sia **superiore al limite di 5.000 euro**, occorre la **preventiva presentazione** della dichiarazione, nonché l'**apposizione** sulla medesima del **visto di conformità**.

La modalità di compilazione del **rigo VL30** della dichiarazione Iva 2018, che di fatto ha sostituito il rigo VL29 del modello Iva 2017, si sposa con la **regolarizzazione** dell'omesso versamento del debito periodico attraverso l'utilizzo in compensazione del **credito annuale**.

Si ricorda che nel rigo VL30 deve essere inserito:

- nel **campo 2, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta** (righi VP14, campo 1, + rigo VP13 delle LIPE, senza però considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro);
- nel **campo 3, il totale dei versamenti periodici**, compresi gli **interessi trimestrali dell'1%, l'acconto** e l'imposta versata a seguito di **ravvedimento**;
- nel **campo 1, il maggiore** tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Atteso che l'importo che concorre alla determinazione del **saldo Iva annuale** è quello indicato nel campo 1 del VL30, ossia il maggiore tra l'imposta periodica dovuta e quella versata, gli **eventuali omessi versamenti periodici sono destinati a non incidere sull'ammontare del credito emergente**, sicché risulta superato il meccanismo degli anni scorsi in cui, invece, il credito veniva ridotto dei mancati pagamenti.

Si veda il seguente **esempio**.

La Società X presenta:

- un'**Iva a credito per 5.000 euro** derivante dalla **liquidazione di dicembre 2017**;
- un'**Iva periodica dovuta** nel 2017 pari a **15.000 euro**;
- un'**Iva periodica versata** nel 2017 pari a **13.000 euro**, non avendo assolto l'imposta a debito relativa al mese di ottobre 2017.

La **dichiarazione Iva 2018** va così compilata.

VL30 Ammontare IVA periodica	15.000 ,00
IVA periodica dovuta	IVA periodica versata
2 15.000 ,00	3 13.000 ,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL24 a VL31)]	,00
ovvero	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL24 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL23)]	5.000 ,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	5.000 ,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00

Il **credito Iva 2017** può essere utilizzato in **compensazione orizzontale** per **regolarizzare** l'omesso versamento periodico di 2.000 euro del mese di **ottobre 2017**. A tal fine deve essere presentato, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), il modello F24 recante il pagamento dell'**imposta**, della **sanzione** ($30\%/8 = 3,75\%$) e degli **interessi**.

Atteso che la compensazione del credito avviene per un importo **non superiore a 5.000 euro**, **non deve essere apposto il visto di conformità** sul modello dichiarativo.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Presunzione imponibilità capitali esteri: ribadita l'irretroattività

di Angelo Ginex

La pretesa **natura procedimentale** della norma contenuta nell'[**articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009**](#) che pone, in favore dell'Amministrazione finanziaria, una più favorevole **presunzione legale relativa** rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale **criterio della sedes materiae**, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in **condizione di sfavore**, pregiudicandone l'effettivo espletamento del **diritto di difesa**, in contrasto con i principi di cui agli [**articoli 3 e 24 Cost.**](#) È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione**, con [**sentenza 2 febbraio 2018, n. 2662**](#), conformemente al recente orientamento della **giurisprudenza di legittimità**.

Per comprendere meglio la portata della decisione dei giudici di legittimità e le argomentazioni da essi addotte, si rammenta che, ai sensi dell'[**articolo 12 D.L. 78/2009**](#), gli **investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti in Paradisi fiscali, in violazione della legislazione sul monitoraggio fiscale**:

- **si presumono costituiti**, salva la prova contraria, **mediante redditi sottratti a tassazione**;
- risultano essere **soggetti alle sanzioni in misura doppia** rispetto a quelle previste in via ordinaria dall'[**articolo 1 D.Lgs. 471/1997**](#) (non sono quindi dal 90 al 180 per cento dell'imposta evasa, ma **dal 180 al 360 per cento**, e lo stesso dicasì per le più elevate sanzioni da omessa dichiarazione);
- soggiacciono a un **raddoppio dei termini per la notifica degli atti impositivi**, e ciò vale sia per l'accertamento fondato sulla presunzione di cui sopra sia per le sanzioni da **omessa/irregolare compilazione del quadro RW**.

L'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere e giustificare la **tesi positiva** circa la possibilità di una **applicazione retroattiva** della disposizione indicata, ha costantemente configurato la stessa, anche nel caso di specie, come **norma procedimentale**: per tale ragione, essa ricomprendersi i fatti riguardanti periodi d'imposta anche precedenti alla sua **entrata in vigore** e, quindi, anche **annualità antecedenti al 2009**.

Al contrario, la maggior parte della **giurisprudenza** di merito e il recente orientamento della Suprema Corte, ribadito nella pronuncia in rassegna, sostiene la **tesi negativa**, affermando *tout court* la **natura sostanziale** della norma in questione, alla luce sia della **collocazione sistematica** delle norme sulle presunzioni sia dell'integrazione di una violazione del **diritto di**

difesa costituzionalmente tutelato.

D'altronde, se si seguisse la tesi dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente si troverebbe nella spiacevole e difficile situazione di dover fronte all'**onere probatorio** relativamente ad attività ed investimenti effettuati e detenuti prima dell'entrata in vigore della norma che ha preveduto la presunzione *iuris tantum* in esame: palese risulta la **violazione del diritto di difesa** del soggetto accertato, il quale potrebbe **non aver più la possibilità di provare** la provenienza dei redditi che si presumono frutto di evasione.

Per quanto concerne infine il **regime sanzionatorio** previsto per le omissioni nel quadro RW, la Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che le sanzioni irrogate ex [articolo 5 D.L. 167/1990](#) trovano applicazione a prescindere dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, in quanto **autonomo obbligo dichiarativo posto da una norma già in vigore**, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, affinché verifichi, in ragione del **principio del favor rei**, l'applicabilità del **trattamento sanzionatorio più favorevole**, giusta la novella dell'[articolo 5 citato](#).

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Gli effetti della notifica dell'atto impositivo al coobbligato

di Luigi Ferrajoli

In materia di imposte sul reddito, l'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#) prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, **a pena di decadenza**, “*entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che sono dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Tuir; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che sono dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter D.P.R. 600/1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio*”.

Ciò posto, la notifica di un avviso di accertamento **validamente eseguita** ad un soggetto coobbligato **impedisce la decadenza** per l'Ente Impositore dal diritto **all'accertamento nei confronti degli altri co-debitori**; ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 2545 depositata in data 1 febbraio 2018](#) dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione.

Nel caso di specie, la **società contribuente**, obbligata principale, aveva **proposto ricorso** avanti la CTP avverso una cartella di pagamento relativa all'annualità 2007.

La CTP aveva ritenuto inammissibile il ricorso e, a seguito di impugnazione proposta dalla contribuente, la CTR, pur dichiarando ammissibile il ricorso introduttivo della lite, lo aveva **ritenuto comunque infondato** nel merito nella parte relativa all'**eccezione di decadenza** prevista dalla norma citata.

La società contribuente decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando come unico motivo di impugnazione **la violazione e/o la falsa applicazione dell'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#)**, in forza del fatto che la CTR aveva basato l'infodatezza della propria eccezione di decadenza su tale norma.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 2545/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dalla società ricorrente **confermando la sentenza** emessa dalla CTR territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, richiamando la propria precedente e recente

giurisprudenza, ha ribadito che “*alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito*” ([Corte di Cassazione n. 13248/2017](#)).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, **il principio di diritto** espresso con riguardo **all'emanaione di un atto impositivo è applicabile anche in relazione al termine decadenziale** previsto per l'emissione della cartella esattoriale dall'[articolo 25 D.P.R. 602/1973](#), per la chiara espressione disgiuntiva della norma “...al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato...”.

Del resto la stessa Corte ha già avuto modo di statuire con precedenti pronunce ([Corte di Cassazione n. 27005/2007](#) e [n. 1463/2016](#)) **l'equiparabilità dell'atto della riscossione a quello impositivo rispetto al termine decadenziale**, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi.

Nello specifico la Corte aveva ritenuto – per effetto della solidarietà in proposito sancita dal legislatore – **la tempestiva notifica** al marito dell'avviso di accertamento (come della cartella di pagamento) **sufficiente ad impedire qualsiasi decadenza dell'ente impositore** anche nei confronti della moglie co-dichiarante, trovando applicazione l'[articolo 1310, comma 1, cod. civ.](#) “...gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..hanno effetto riguardo agli altri debitori”, sebbene si tratti di decadenza e non di prescrizione.

Per tali ragioni, la Corte **ha rigettato il ricorso** proposto dalla contribuente **e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite.**

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CON LUIGI FERRAJOLI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

BILANCIO

Le altre immobilizzazioni immateriali alla luce del nuovo OIC 24

di EVOLUTION

Tra le immobilizzazioni immateriali, l'articolo 2424 cod. civ. prevede una categoria residuale, nella quale vanno iscritte quelle attività che non possono essere ricomprese nelle altre voci della categoria B.I dell'attivo patrimoniale. Il 29 dicembre 2017, l'OIC ha pubblicato un emendamento all'OIC 24 chiarendo la modalità di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriale nel caso in cui il pagamento sia differito.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Le immobilizzazioni immateriali sono attività caratterizzate dalla mancanza di tangibilità, che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo. La voce B.I.7) dell'attivo dello stato patrimoniale è deputata ad accogliere le "altre" immobilizzazioni immateriali, voce nella quale, secondo la definizione fornita dall'OIC 24, potranno essere iscritti eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura, non trovano collocazione in altre voci della categoria delle immobilizzazioni immateriali.

Si tratta quindi di una categoria di **natura residuale** nella quale, a titolo esemplificativo, possono essere ricompresi:

- il costo corrisposto per acquisire l'usufrutto su azioni;
- il costo per la realizzazione interna di un *software* applicativo "non tutelato";
- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità);
- i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

Come previsto dalle disposizioni generali contenute nell'[**articolo 2426, comma 1, n. 1\), cod. civ.**](#), le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte al **costo d'acquisto** o al **costo di produzione**:

- il **costo di acquisto** include anche gli oneri accessori;
- il **costo di produzione** comprende tutti i costi direttamente imputabili e eventuali costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale il bene immateriale può essere utilizzato.

Considerato che il nuovo criterio di valutazione dei debiti è il costo ammortizzato, l'OIC 24, a seguito dell'emendamento del 29.12.2017, precisa che **nel caso in cui il pagamento dell'immobilizzazione sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato**, per operazioni similari o equiparabili, **la rilevazione in bilancio dell'attività corrisponde al valore del debito determinato utilizzando il costo ammortizzato e gli altri metodi previsti dal principio contabile OIC 19, più gli oneri accessori**.

Per quanto riguarda le “altre immobilizzazioni immateriali”, l’OIC 24 specifica quanto segue:

- l’acquirente del **diritto di usufrutto** (o di altri diritti reali) **su azioni** può rilevare **il costo sostenuto per il diritto di godimento dei titoli comprensivo dei costi accessori**;
- i **costi relativi alla produzione di software per uso interno “non giuridicamente tutelato”** sono iscritti come immobilizzazione se tali costi danno luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all’interno dell’impresa; se la condizione richiesta non è soddisfatta allora i relativi costi vanno spesi a conto economico;
- i **costi per migliorie e spese incrementative** su **beni di terzi** (in locazione, *leasing*, comodato, ...) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le **immobilizzazioni immateriali**, soltanto **se non sono separabili dai beni stessi** (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità);
- i costi sostenuti per **il trasferimento ed il riposizionamento** di linee di produzione o di interi stabilimenti nell’ambito della definizione di un nuovo *lay-out* della produzione possono essere capitalizzati quando è **ravvisabile un beneficio futuro** misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell’impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione dei beni; non sono **invece capitalizzabili i costi relativi a trasferimenti per cessata locazione** o per necessità di sgombero dei locali prima occupati.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

www.ecnews.it/click/metrica_votato_dissodato/reload